

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE ZONE DI PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

In riferimento all'art. 28 cpv. 2 e all'art. 38 della legge cantonale sulla caccia emanate dal Governo il 18 maggio 2010

I. Denominazione, descrizione e segnalazione

Denominazione generale delle zone di protezione della selvaggina	<p>Nel Cantone dei Grigioni si conoscono i seguenti tipi di zone di protezione della selvaggina:</p> <p>A. Parco Nazionale Svizzero; B. Bandite federali; C. Zone di protezione della selvaggina cantonali.</p>
Denominazione delle zone di protezione della selvaggina cantonali	<p>Le zone di protezione della selvaggina cantonali si suddividono in zone di protezione generale e zone di protezione particolare.</p>
Denominazione delle zone di protezione particolare	<p>Zone di protezione (ZdP) particolare sono:</p> <p>a) ZdP di caccia alta; b) ZdP per il capriolo; c) ZdP per la marmotta; d) ZdP di caccia bassa; e) ZdP per la lepre; f) ZdP per la selvaggina da penna; g) ZdP per la selvaggina acquatica.</p>
Descrizione	<p>Per i confini del Parco Nazionale Svizzero fa stato la carta topografica 1: 25'000 più aggiornata.</p> <p>Le bandite federali e le zone di protezione della selvaggina cantonali sono elencate nell'appendice, per distretto di caccia, con la rispettiva descrizione dei confini. I confini vengono descritti, in senso orario, attenendosi alla carta topografica 1:25'000. Se necessario si fa inoltre uso di nomi locali.</p> <p>I confini delle ZdP per la selvaggina acquatica, definiti con una determinata distanza dalle acque (ad es. zona riparia larga 100 m), non vengono marcati sul terreno.</p>
Segnalazione	<p>I confini del Parco Nazionale Svizzero sono segnalati in giallo.</p> <p>I confini delle bandite federali e delle zone di protezione della selvaggina cantonali sono marcati con i colori rosso e giallo. Il colore rosso si trova dalla parte della ZdP.</p>

II. Divieto di caccia

Divieto di caccia generale:	All'interno del Parco Nazionale Svizzero, nelle bandite federali e nelle zone di protezione generale della selvaggina vige il divieto generale di caccia.
1. Principio	
2. Eccezioni	Nelle zone di protezione generale la caccia d'agguato e con le trappole è permessa a partire dal 1° dicembre. Nell'ambito delle prescrizioni per l'esercizio della caccia è possibile permettere l'esercizio della caccia nelle bandite federali e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali conformemente alle leggi federali e cantonali vigenti.
Divieto di caccia limitato	Nelle ZdP di caccia alta il divieto di caccia sussiste durante il periodo dell'ordinaria caccia alta mentre nelle ZdP di caccia bassa per la durata della caccia bassa. Nelle ZdP di caccia bassa la caccia d'agguato e con le trappole è permessa a partire dal 1° dicembre. Nelle ZdP per il capriolo, la marmotta, la lepre, la selvaggina da penna e la selvaggina acquatica il divieto di caccia vale unicamente per la relativa specie protetta.

III. Divieto di accesso

Divieti	Ai detentori di una licenza di caccia è vietato sia accedere che attraversare il Parco Nazionale Svizzero, le bandite federali, le zone di protezione generale della selvaggina durante l'esercizio della caccia o per l'esercizio della stessa in zona permessa. Nelle ZdP di caccia alta e bassa questo divieto vale solamente per il rispettivo periodo di caccia.
Eccezioni	Lungo i sentieri e le strade descritte nell'appendice è possibile attraversare bandite federali e zone di protezione generale della selvaggina, così come ZdP di caccia alta e caccia bassa. Per singole ZdP generale questo diritto di passaggio è limitato nel tempo (orario). Nelle ZdP per il capriolo, la marmotta, la lepre, la selvaggina da penna e la selvaggina acquatica non sussiste un divieto di accesso. Il competente Dipartimento può concedere dei permessi eccezionali a cacciatori che abitano all'interno di una bandita federale, di una zona di protezione generale della selvaggina, di una ZdP di caccia alta o di una ZdP di caccia bassa.
Ricerche di animali feriti	Per la ricerca di animali feriti fanno stato gli articoli 23 e 24 dell'ordinanza governativa sulla caccia.

IV. Cani da caccia

Cani da caccia lasciati liberi All'interno di una fascia di 200 metri, lungo i confini del Parco Nazionale Svizzero, i confini delle bandite federali, i confini delle zone di protezione generale della selvaggina, i confini delle ZdP di caccia bassa ed i confini delle ZdP per la lepre, è vietato lasciar liberi i cani, ad eccezione dei bracchi da sangue.

Cani da caccia che inseguono selvaggina nel Parco Nazionale Svizzero, nelle bandite federali, nelle zone di protezione generale della selvaggina così come nelle ZdP di caccia bassa o nelle Zdp per la lepre, sono da richiamare dal cacciatore.

Impiego di cani da caccia nelle ZdP per la lepre Nelle ZdP per la lepre è vietata la caccia con il cane.
All'entrata o durante il passaggio attraverso una ZdP per la lepre il cane è da tenere al guinzaglio.

V. Disposizioni finali

Altre disposizioni Oltre alle presenti disposizioni generali in merito alle zone di protezione della selvaggina fanno stato le ulteriori limitazioni e i divieti previsti dalla legislazione federale e cantonale sulla caccia. Trattasi segnatamente degli articoli 11 cpv. 5, articolo 17 cpv. 1 litera e) e f) e dell'articolo 18 cpv. 1 litera e) della legge federale su la caccia, così come dell'articolo 5 dell'ordinanza sulle bandite federali.

Abrogazione delle attuali disposizioni Le disposizioni generali sulle zone di protezione della selvaggina del 25 maggio 2004 con relativa appendice sono abrogate.

Entrata in vigore Le presenti disposizioni con relativa appendice entrano in vigore il 1° settembre 2010.

In nome del Governo
Il Presidente: *Claudio Lardi*
Il Cancellieri: *Claudio Riesen*